



**REGOLAMENTO  
VIDEOSORVEGLIANZA UNIONE TERRE DI CASTELLI**

**COMUNI DI  
CASTELNUOVO RANGONE  
CASTELVETRO DI MODENA  
GUIGLIA  
MARANO  
SAVIGNANO SUL PANARO  
SPILAMBERTO  
VIGNOLA  
ZOCCA**

Approvato con delibera di Consiglio dell' Unione Terre di Castelli n. 46 del 29.10.2020

## **Sommario**

|  |          |
|--|----------|
| <b>Articolo 1. Inquadramento normativo</b>                                 | <b>3</b> |
| <b>Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione</b>                       | <b>3</b> |
| <b>Articolo 3. La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza</b>      | <b>4</b> |
| <b>Articolo. 4 La sicurezza integrata</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>Articolo 5. Le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza</b> | <b>5</b> |
| <b>Articolo 6. Durata della conservazione delle registrazioni</b>          | <b>6</b> |
| <b>Articolo 7. Autorizzazioni all'accesso alle immagini</b>                | <b>6</b> |
| <b>Articolo 8. L'informativa per il trattamento dei dati personali</b>     | <b>6</b> |
| <b>Articolo 9. Diritti dell'Interessato</b>                                | <b>6</b> |
| <b>Articolo 10. Tutela</b>   | <b>7</b> |

## **Articolo 1. Inquadramento normativo**

1.1 Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1 n. 1).

1.2 È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

1.3 L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.

1.4 Il presente Regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 e convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38;
- L'art. 54 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
- L.R. 24/2003 Regione Emilia-Romagna;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali;
- Circ. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456.

## **Articolo 2. Finalità e ambito di applicazione**

2.1. Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza e all'ordine e alla sicurezza pubblica. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

2.2 Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.3 I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico di cui al comma 1 del presente articolo.

2.4 I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovvero sia sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento a mezzo dell'informativa di cui all'art.8, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

2.5 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate al comma 1 del presente articolo.

2.6 Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati”, come indicato agli artt. 3, 5 e 5 del presente regolamento.

2.7 I sistemi di videosorveglianza utilizzati dall’Ente garantiscono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di cancellazione automatica come indicato all’art. 5.

2.8 I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell’implementazione dei sistemi stessi.

2.9 I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite, come indicato all’art. 5.

2.10 Il presente regolamento viene approvato dall’Unione Terre di Castelli che, attraverso il Corpo Unico di Polizia Locale Amministrativa, ha la gestione del server di archiviazione delle immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza VDS (di proprietà dei singoli Comuni aderenti all’Unione) e dell’impianto di Lettura targhe LPR (di proprietà dell’Unione Terre di Castelli). Presso le centrali operative e le sedi di presidio della Polizia Municipale dell’Unione, sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Qualora venga richiesto sarà possibile prevedere il posizionamento di monitor per la visione diretta delle immagini anche presso le locali Stazioni Carabinieri o presso la Tenenza dei Carabinieri e/o della Guardia di Finanza con sede a Vignola.

### **Articolo 3. La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza**

3.1 La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza ha la sua esclusiva origine dall’analisi e dalla consapevolezza dell’Ente delle condizioni di sicurezza del contesto territoriale e dall’eventuale constatazione di un loro particolare scadimento, determinato da fenomeni negativi non effimeri, come si evince, a titolo indicativo, dall’andamento degli indici di delittuosità presi in considerazione con riferimento alle fattispecie predatorie di maggiore allarme sociale e da un arco temporale sufficientemente significativo.

3.2 L’Ente svolge, pertanto, una valutazione preliminare in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle risorse umane e strumentali già presenti,

3.3. L’Ente realizza una diagnosi preliminare atta a definire i fabbisogni locali, anche al fine di verificare l’adeguatezza di un sistema di videosorveglianza alle esigenze di cui al comma 1 del presente articolo.

3.4 L’Ente definisce gli obiettivi ed individua i benefici attesi dall’effettiva implementazione del sistema di videosorveglianza.

3.5 L’Ente deve stabilire la tipologia di sistema che può consentire di conseguire tali obiettivi in maniera realistica, ossia calibrando il sistema in modo da fornire risposte pertinenti ed efficaci ai fabbisogni individuati.

### **Articolo. 4 La sicurezza integrata**

4.1 L’attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all’Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

4.2 L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

4.3 L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia che vi sia una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, sia che vi sia la gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

4.4 L'Ente ed i Comuni favoriscono la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con possibilità eventuale di collegamento, previo accordo, per l'archivio delle immagini e la loro visualizzazione, al server centralizzato di gestione degli impianti di videosorveglianza.

## **Articolo 5. Le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza**

5.1 Fermo quanto disposto dall'art. 2 commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, L'Ente implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

5.2 L'Ente configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

5.3 Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

5.4 L'Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

5.5 I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

5.6 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

5.7 L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

5.8 L'Ente adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

5.9 Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari di trattamento.

5.10 Nei casi di installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, di integrazione con altri sistemi, di installazione di software e/o algoritmi di video analisi l'Ente effettua una preventiva valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 6. Durata della conservazione delle registrazioni**

6.1 Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

## **Articolo 7. Autorizzazioni all'accesso alle immagini**

7.1 L'Ente autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato all'art. 5.2.

7.2 L'Ente, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

7.3 In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrono al trattamento di dati personali effettuato dall'Ente a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

## **Articolo 8. L'informativa per il trattamento dei dati personali**

8.1 L'Ente rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui, a mezzo di informativa per il trattamento di dati personali.

8.2 Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa "minima" su apposita cartellonistica.

## **Articolo 9. Diritti dell'Interessato**

9.1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di: a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati; c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta: - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine; - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

9.2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

9.3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

9.4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

9.5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

## **Articolo 10. Tutela**

10.1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.